



INFORMATIVA SINDACALE

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro ha in data 11.03.2025, per una nostra iscritta accertato il diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione, dovuta per i periodi di ferie, delle voci retributive dell'ex art. 44 CCNL Sanità ed ha condannato l'AOU L. Vanvitelli a rideterminare la retribuzione erogata per i giorni di ferie e gli istituti ad essa collegati, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

È la prima decisione che ha riguardato l'AOU L. Vanvitelli tenendo conto della peculiarità del trattamento economico dei dipendenti delle Aziende Ospedaliere. Confidiamo che, dopo quella favorevole, ne seguiranno altre dello stesso tenore e che l'AOU recepisca questo importante principio.

Ci piace ricordare che la FGU GILDA UNAMS, è stata la prima a credere, confortata dai numerosi provvedimenti giudiziari, che nel liquidare i compensi dovuti a ciascun lavoratore durante i giorni di ferie, dovessero essere incluse tutte le voci retributive collegate alle mansioni svolte, con particolare riferimento ai compensi ex art. 44 CCNL Sanità. Avevamo infatti rilevato che la Suprema Corte di Cassazione, aveva stabilito che "sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2013" e, più in particolare, che la struttura di detta retribuzione "non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro". Di conseguenza, la Suprema Corte aveva espressamente statuito che "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le ferie annuali [...]. Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore".

Appare a tal punto doveroso ricordare che è facile proclamare diritti per ragioni di proselitismo sindacale, generando aspettative, come stanno facendo in tanti, ma è poi solo dopo una decisione giudiziaria che si può stabilire veramente se quelle ragioni sono fondate o meno. Noi proseguiremo sempre, come abbiamo fatto fino ad oggi, sulla strada della serietà della azione sindacale attuata attraverso il confronto propositivo e risolutivo, ed in estrema ratio, il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Rivolgiamo un doveroso ringraziamento allo studio legale che da anni ci assistite per l'esperienza e la competenza ancora una volta messa in campo.

Napoli, 14.03.2025

La Segreteria di Ateneo FGU Gilda Unams L. Vanvitelli